

REGOLAMENTO
SUI SERVIZI SCOLASTICI
COMUNE DI RIVIERA



TITOLO I - INTRODUZIONE	3
Art. 1 Campo d'applicazione.....	3
TITOLO II – REFEZIONE SCOLASTICA.....	3
Art. 2 Destinatari, carattere obbligatorio ed eccezioni	3
Art. 3 Iscrizione.....	3
Art. 4 Luogo della refezione.....	3
Art. 5 Accesso alla cucina	3
Art. 6 Copertura dei costi.....	3
Art. 7 Tassa.....	4
Art. 8 Emissione	4
TITOLO III – SCUOLA FUORI SEDE	4
Art. 9 Scopo.....	4
Art. 10 Partecipazione	4
Art. 11 Tasse	4
TITOLO IV – TRASPORTI SCOLASTICI	4
Art. 12 Scopo.....	4
Art. 13 Comprensori	4
Art. 14 Obbligatorietà.....	4
Art. 15 Costi.....	5
TITOLO V – NORME COMUNI	5
Art. 16 Debitore delle tasse	5
Art. 17 Accessori	5
Art. 18 Esecutività	5
Art. 19 Rimedi giuridici.....	5
Art. 20 Entrata in vigore.....	5

TITOLO I - INTRODUZIONE

Art. 1
Campo
d'applicazione

¹ La Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (in seguito Legge) indica i servizi scolastici di competenza comunale.

² In applicazione agli articoli 37 e 39 della Legge e richiamati gli articoli 71, 72, 73 e 74 del Regolamento delle scuole comunali, il Comune organizza un servizio di refezione a beneficio degli allievi della scuola dell'infanzia.

^{2bis} È inoltre data facoltà al Comune (art. 186 LOC) di istituire, tramite specifico regolamento, un servizio di mensa sociale complementare ai servizi scolastici obbligatori.

³ In applicazione agli articoli 38 e 39 della Legge, il Comune può organizzare periodi fuori sede.

⁴ In applicazione all'articolo 36 della Legge il Comune organizza il trasporto degli allievi dove necessario.

TITOLO II – REFEZIONE SCOLASTICA

Art. 2
Destinatari,
carattere
obbligatorio ed
eccezioni

¹ Il servizio di refezione è destinato a tutti gli allievi che frequentano la scuola dell'infanzia ove presente una struttura adeguata. La refezione è parte integrante dell'attività educativa e quindi è obbligatoria per tutti gli allievi della scuola dell'infanzia.

² Dall'obbligo della refezione possono essere esentati allievi, per brevi periodi di adattamento e per decisione della Direzione scolastica su preavviso del docente titolare, secondo le direttive cantonali.

³ Il Municipio definisce mediante ordinanza le sedi la cui infrastruttura permette la refezione scolastica e di conseguenza gli allievi soggetti al presente articolo di regolamento.

Art. 3
Iscrizione

Gli iscritti alla scuola dell'infanzia lo sono anche automaticamente alla refezione, salvo nel caso dell'eccezione temporanea prevista dall'articolo precedente.

Art. 4
Luogo della
refezione

La refezione è organizzata negli appositi spazi destinati a tale scopo presso la sede scolastica.

Art. 5
Accesso alla
cucina

Per ragioni igienico-sanitarie non è consentito l'ingresso in cucina ai non addetti ai lavori, anche durante le giornate di scuola aperta.

Art. 6
Copertura dei costi

¹ Le famiglie degli allievi che usufruiscono della refezione partecipano ai costi con una tassa stabilita in base ai disposti dell'articolo 7.

² Per la determinazione della tassa sono computabili unicamente i costi d'acquisto delle derrate alimentari e gli oneri relativi al personale addetto alla cucina.

- Art. 7**
Tassa
- ¹ La tassa per singolo pasto è stabilita mediante ordinanza municipale tra un minimo di fr. 4.00 e un massimo di fr. 5.00.
- ² Alle famiglie con più figli che frequentano contemporaneamente la refezione viene concessa una deduzione pari al 50% della tassa a partire dal secondo figlio.
- ³ Sono esentati dalla tassa giornaliera unicamente le assenze giustificate.
- Art. 8**
Emissione
- L'emissione delle tasse avviene mensilmente sulla base dei conteggi elaborati dall'istituto scolastico.

TITOLO III – SCUOLA FUORI SEDE

- Art. 9**
Scopo
- Il Municipio, e per esso l'istituto scolastico, nell'intento di offrire agli allievi momenti di vita comunitaria, di permettere loro la conoscenza di realtà diverse da quella del comune dove risiedono e di praticare un'esperienza di scuola strutturata in maniera alternativa rispetto a quella che si svolge nell'aula, può organizzare periodi di scuola fuori sede per gli allievi della scuola elementare.
- Art. 10**
Partecipazione
- ¹ La partecipazione alla scuola fuori sede da parte di tutti gli allievi è obbligatoria.
- ² Dispense devono essere giustificate da certificato medico.
- ³ Chi non prende parte, in seguito a certificato medico, alla scuola fuori sede, frequenta le lezioni alternative secondo il normale orario scolastico.
- Art. 11**
Tasse
- ¹ La partecipazione finanziaria è fissata di volta in volta dal Municipio; la stessa non può superare fr. 13.00 al giorno. Per prestazioni opzionali inserite nel quadro della scuola fuori sede il Municipio può inoltre chiedere una partecipazione supplementare non superiore a fr. 10.00 al giorno.
- ² Per la determinazione della tassa sono computabili unicamente i costi di vitto e alloggio.
- ³ La partecipazione non può superare il 50% dei costi computabili.

TITOLO IV – TRASPORTI SCOLASTICI

- Art. 12**
Scopo
- Il Municipio organizza trasporti scolastici destinati a comprensori particolarmente lontani dalle sedi scolastiche o che presentano particolari pericoli sul percorso casa-scuola.
- Art. 13**
Comprensori
- Il Municipio definisce mediante ordinanza i comprensori che saranno serviti dal trasporto scolastico comunale.
- Art. 14**
Obbligatorietà
- L'utilizzo del servizio è facoltativo.

Art. 15
Costi

I costi sono assunti dal Comune senza prelievo di tasse.

TITOLO V – NORME COMUNI

Art. 16
Debitore delle
tasse

Le tasse sono dovute dal detentore dell'autorità parentale. In caso di autorità parentale congiunta i genitori sono responsabili in solido.

Art. 17
Accessori

¹ Il mancato rispetto dei termini di pagamento fissato a 30 giorni dall'emissione è soggetto al conteggio degli interessi di ritardo in base ai tassi pubblicati dal Consiglio di Stato per le imposte.
² L'emissione della diffida comporta l'addebito di una tassa da fr. 30.-- a fr. 50.--.

Art. 18
Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, dopo crescita in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo l'art. 80 cpv. 2 della Legge sull'esecuzione e sul fallimento (LEF).

Art. 19
Rimedi giuridici

Le contestazioni relative all'applicazione del presente regolamento sono decise in via di reclamo da presentarsi entro 15 giorni al Municipio. Avverso le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato conformemente agli artt. 208 e seguenti della Legge organica comunale.

Art. 20
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione governativa e abroga ogni decisione o regolamento in materia vigente negli ex Comuni di Cresciano, Iragna, Lodrino e Osogna.

Approvato con Risoluzione Municipale no. 240 del 12.03.2018.

Per il Municipio

Il Sindaco:
R. De Rosa

Il Segretario:
P. Laube

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 14.6.2018.

Per il Consiglio comunale

Il Presidente:
M. Caretti

Il Segretario:
P. Laube

Approvato dalla Sezione degli enti locali con decisione no. 180-RE-14764 del 5.9.2018.